



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 20 maggio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Tatiana CALVITTO	- Primo Referendario
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario – Relatore
Antonino CATANZARO	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto*

speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco Metropolitano il 09.04.2024;

VISTO il provvedimento con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Vella;
ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti della Città Metropolitana di Messina

-Referto annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema

integrato dei controlli interni anno 2023 (art. 148 Tuel) -

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR *“Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel

caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;
- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;

- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le *“Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022-2023”*.

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico”*, apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-bis, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di “autocorrezione”, con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa-contabile, ai fini sia di un’efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell’arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all’analisi del caso di specie, preliminarmente, si rappresenta che, con la deliberazione n. 19/2024/VSGC del 6 febbraio 2024, questa Sezione di controllo ha evidenziato le criticità che di seguito si riassumono riguardo il sistema dei controlli per gli anni 2020 e 2021: “...il Collegio

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Messina;

INVITA

l’Ente, richiamando l’attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, per l’anno in corso, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

*- ad implementare, considerevolmente, nell’ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, gli atti oggetto di controllo con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici, provvedendo, altresì, all’adeguata e rappresentativa stratificazione del campione;*

*- a dotarsi, nell’ambito del controllo sulla **qualità dei servizi**, di una carta dei servizi, che si pone come strumento fondamentale sotto il profilo del controllo di qualità, stante che costituisce un documento con il quale l’Ente assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione e gli standard di qualità.*

*- ad implementare, fermo restando quanto già precisato in sede di regolarità amministrativa e contabile, i sistemi di monitoraggio e controllo delle misure attuative del **P.N.R.R.**;*

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate.

Nell'anno 2023 oggetto del presente ciclo di controllo, chiaramente, l'Ente non ha potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 19/2024/VSGC, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL, in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Tutto ciò posto, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, del questionario relativo all'esercizio 2023, preliminarmente, preme precisare che, in data 09.04.2024, prot. Cdc n. 2552, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL), secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, dalla sezione introduttiva, riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni anno 2023, si evidenzia che:

- l'Ente ha approvato il Regolamento dei controlli interni con deliberazione del Commissario, con i poteri del Consiglio Metropolitan, n. 3 del 28.03.2023;
- il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (cfr. risposta al quesito n. 1.1 del questionario);
- il rapporto tra *report* previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:
 - i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 2/2;
 - ii. di gestione 1/1;
 - iii. quello strategico 1/0;
 - iv. sugli equilibri finanziari 2/2;
 - v. sugli organismi partecipati 1/1;
 - vi. sulla qualità dei servizi 1/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario);

- non sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 del questionario);
- per il controllo strategico, non sono state riscontrate criticità (cfr. risposta al quesito n. 1.4 del questionario);
- che il rapporto tra *report* ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo è il seguente:
 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 0/0;
 - per il controllo di gestione 1/0;
 - per il controllo strategico 0/0;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 1/0;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 0/0;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 2/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario);
- sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo, a seguito dell'adozione del nuovo regolamento per i controlli interni, approvato con delibera del Commissario, con i poteri del Consiglio Metropolitan, e l'adozione di Misure organizzative del sistema dei controlli interni, con determina S.S. n. 1541 del 3.05.2024 (cfr. risposta al quesito n. 1.6.1 del questionario).

Dalla verifica delle diverse forme di controllo attivate nell'Ente, sono emerse alcune criticità concernenti, in particolare, il controllo successivo di regolarità amministrativa e sulla qualità dei servizi non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse alcune debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni,

rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-bis del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-bis configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

L'Ente, nel proprio regolamento, riguardo tale tipologia di controllo, all'art.4, commi 4, 5, 6 e 7 prevede che: *"4. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile è posto sotto la direzione del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Generale, che lo esercita per il tramite dell'unità organizzativa preposta a tale attività in base al funzionigramma dell'Ente e in conformità alle previsioni normative di cui all'art.147 bis del T.U.E.L., inserito dall'art.3, co.1, lett. d) del D.L. n.°174/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n°213/2012.*

5. *Ai sensi del comma 2 dell'art.147 bis del T.U.E.L., sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti nella misura del 5% del totale, secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.*

6. *Tale controllo, è esercitato per ciascun anno con cadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre), mediante l'acquisizione informatizzata degli atti da esaminare, entro il mese successivo alla fine del semestre di riferimento, da effettuarsi a seguito di estrazione del campione in seduta pubblica, della quale viene data conoscenza previo Avviso da pubblicare nell'Albo Pretorio.*

7. *L'esito dei controlli è formalizzato in apposita relazione finale, in cui vengono riportate le criticità riscontrate. Il Segretario Generale, alla luce delle risultanze della predetta relazione, trasmette ai dirigenti responsabili delle varie strutture, apposita direttiva conformativa nella quale sono evidenziate le irregolarità più significative e/o frequenti riscontrate con contestuale indicazione delle misure finalizzate alla eliminazione delle stesse."*

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- in relazione al sistema di controllo delineato dall'art. 49 del TUEL, non ricorrono fattispecie di deliberazioni della Giunta e del Consiglio adottate in presenza del parere negativo di regolarità tecnica o contabile (cfr. risposta al quesito 2.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio considerato l'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice. (cfr. risposta al quesito n. 2.3 del questionario);
- gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.5 del questionario);
- l'Ente ha dichiarato che:
 - sono stati emanati n. 5415 atti dal punto di vista del controllo di regolarità tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 282 atti e sono state

rilevate 6 irregolarità di cui 3 sanate (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario);

- i report sono stati trasmessi con cadenza semestrale (cfr. risposta al quesito n. 2.7 del questionario);
- l'Ente dichiara che sono stati effettuati controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi (cfr. risposta al quesito n. 2.8 del questionario);
- l'ente dichiara che non sono state effettuate le verifiche delle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014, (cfr. risposta al quesito n. 2.9 del questionario);
- in caso di riscontrate irregolarità sono state trasmesse ai responsabili dei servizi competenti le direttive alle quali conformarsi in entrambi gli anni (cfr. risposta al quesito n. 2.11 del questionario).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione, pur rilevando che l'Ente si è dotato di un idoneo sistema di controllo, evidenzia che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvergono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione (*"Piano dettagliato obiettivi"* e *"Piano della performance"*). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Nel caso di specie, l'art.5, commi 1, 2 e 3, del vigente regolamento prevede che: *"1. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Esso si inserisce organicamente e funzionalmente nel più ampio processo di programmazione e controllo dell'Ente e, più in generale, nel ciclo della performance, integrandosi a sistema con le altre attività di controllo interno. L'ente favorisce detta integrazione, garantendo adeguati sistemi informativi e promuovendo modelli organizzativi atti a favorire forme di collaborazione e di interazione trasversale tra le varie strutture a vario titolo coinvolte, sotto la direzione unitaria e il coordinamento del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Generale.*

2. Il controllo di gestione persegue le seguenti finalità:

- verificare, in termini di efficacia, efficienza ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi esecutivi negoziati, fra organi di indirizzo e soggetti responsabili della gestione, formalizzati nel Piano Esecutivo di Gestione e Performance in coerenza con i programmi strategici ed operativi dell'Ente indicati nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e negli altri strumenti di programmazione;

- verificare, più in generale, l'andamento della gestione amministrativa dell'Ente, sia a livello di centri di responsabilità, sia per singoli centri di costo, al fine di individuare gli scostamenti tra valori attesi e valori conseguiti nonché le misure correttive da attivare per l'eliminazione di possibili fattori di inefficienza e di inefficacia;

- garantire il monitoraggio, in itinere e a consuntivo, sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, sull'imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, in un'ottica di miglioramento continuo della performance organizzativa dell'ente.

3. *Le risultanze del controllo di gestione sono anche utilizzate per la valutazione dei Dirigenti e dei dipendenti.*”

Tutto ciò posto, in relazione agli esiti del controllo si rileva che:

- l’Ente non ha trasmesso il referto sul controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bisTuel), *“il termine di trasmissione non è ancora scaduto (30.06.2024)”* (cfr. risposta al quesito n. 3.1 del questionario);
- l’Ente si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l’efficienza e l'economicità dell’azione amministrativa (cfr. risposta al quesito n. 3.2 del questionario);
- il controllo di gestione è stato in grado di influenzare l’attività in corso di svolgimento determinando la riprogrammazione degli obiettivi (cfr. risposta al quesito 3.6 del questionario);
- l’Ente non ha erogato servizi a domanda individuale e non ha fornito alcun chiarimento in merito (cfr. risposta al quesito n. 3.7 e 3.7.1 del questionario).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo di gestione può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *“Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti”*.

L’art.8 del vigente regolamento prevede che *“1. Il controllo strategico è finalizzato:*

a) alla valutazione dello stato di attuazione dei programmi strategici ed operativi dell'Ente in termini di efficacia, efficienza e di impatto sociale rispetto agli effettivi bisogni dei cittadini, anche attraverso la rilevazione della qualità dei servizi erogati, del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli aspetti socio-economici;

b) al supporto delle scelte operate dagli organi di governo a livello di programmazione strategico-operativa anche con riferimento alle politiche tariffarie.

L'Ente assicura gli strumenti operativi e informatici per l'adeguato esercizio del controllo strategico

2. In coerenza con il ciclo della performance, per il quale si fa espresso rinvio alla vigente "Disciplina della misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della Performance", l'attività di controllo strategico si riferisce, nello specifico, alla verifica del grado di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi declinati nelle apposite sezioni (strategica ed operativa) del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) di cui all'art. 170 del D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), funzionalmente collegati al Programma di mandato del Sindaco.

3. L'unità preposta al controllo strategico, è posta organicamente sotto la direzione del Direttore Generale, in mancanza, del Segretario Generale. Il Nucleo Indipendente di Valutazione, nei limiti delle proprie funzioni, svolge un'attività di supporto al fine di garantire che il sistema di controllo strategico risulti coerentemente inserito, in modo organico e sistemico, nel più ampio ciclo della performance dell'Ente.

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- riguardo alla programmazione di bilancio 2024-2026, l'Ente non ha approvato il PEG; non è stato adottato, in quanto "i documenti di programmazione finanziaria, bilancio previsione 2024-2026 e DUP, sono ad oggi in fase di elaborazione per essere sottoposti ad approvazione. Successivamente si procederà all'approvazione del PEG. (cfr. risposta al quesito n. 4.1 del questionario);
- il controllo strategico è operativamente integrato con il controllo di gestione (cfr. risposta al quesito n. 4.2 del questionario);
- il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica

- per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.3 del questionario);
- il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della *performance* con quello di bilancio ha effettuato, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. risposta al quesito n. 4.4 del questionario);
 - la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è stata pari a 0 in quanto *“L'Ente redige il referto del Controllo Strategico entro il 31 maggio - art. 9 comma 2 Regolamento controlli interni (delib. commissario ad acta n. 3 del 28.03.2023)”* (cfr. risposta al quesito n. 4.6 e 4.6.1 del questionario);
 - riguardo le deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati, l'Ente non ha adottato nessuna deliberazione (cfr. risposta al quesito n. 4.7 del questionario);
 - l'Ente non ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11) (cfr. risposta al quesito n. 4.10 del questionario);
 - l'Ente non dichiara se ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati (cfr. risposta al quesito n. 4.10.1 del questionario);
 - l'Ente non dichiara se ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente (cfr. risposta al quesito n. 4.10.2 del questionario);
 - l'Ente ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO, (cfr. risposta al quesito n. 4.11 del questionario);
 - tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, nel biennio in esame:
 - a) non sono state adottate quelle relative alla rotazione degli incarichi dirigenziali (**per insufficienza di figure professionali**);

- b) non sono state adottate quelle relative alla rotazione ordinaria del personale (**per insufficienza di figure professionali**) ;
- c) sono state adottate misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc....);
- d) sono state adottate misure sull' accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;
- e) sono state adottate misure sull' informazione/formazione;
- f) sono state adottate misure sulla pubblicazione dei risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14 del questionario).

Alla luce di quanto esposto, nella considerazione che l'ente ha una struttura organizzativa ridotta che non ha permesso di effettuare un'adeguata rotazione sia degli incarichi dirigenziali che ordinaria, il funzionamento del controllo strategico può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC;

Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

Tale tipologia di controllo è prevista dall'art.11 del vigente regolamento dei controlli interni.

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari (cfr. risposta al quesito n. 5.2 del questionario);
- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il segretario generale ed i responsabili dei servizi sono stati attivamente coinvolti (cfr. risposta al quesito n. 5.3 del questionario);
- è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. risposta al quesito n. 5.6 dei questionari 2022 e 2023).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento sugli equilibri finanziari può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

“1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”.

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati *“anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”* (art. 147-quater, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Preliminarmente, sulla base delle informazioni contenute nelle deliberazioni adottate, ai sensi dell'art.20 T.U.S.P., inerenti la ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, regolarmente trasmesse a questa Sezione di controllo, è stata redatta la tabella che segue, rappresentativa delle società in cui la Città Metropolitana di Messina ha detenuto rapporti di partecipazione nell'anno 2023.

Codice Fiscale	Denominazione	Data di costituzione della partecipata	Forma giuridica
02683660837	ATO ME 1 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	31/12/2002	Società per azioni (2)
02683040832	ATO ME 2 S.P.A.	31/12/2002	Società per azioni (2)
02680950835	ATO ME 3 S.P.A.	28/12/2002	Società per azioni (2)
02681490831	ATO ME 4 S.P.A. - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	31/12/2002	Società per azioni (2)
02626000836	CONSORZIO C.S.T.C.	06/12/2001	Consorzio (4)
01633920838	ENTE TEATRO DI MESSINA	15/10/1988	Altra forma giuridica NON SOCIETARIA (30)
02721710834	EOLIE PER L'AMBIENTE S.R.L.	29/09/2003	Società a responsabilità limitata (3)
02568720839	FELUCA SPA IN LIQUIDAZIONE	28/12/2000	Società per azioni (2)
00607320801	SOCIETA' DI GESTIONE PER L'AEROPORTO DELLO STRETTO	02/03/1981	Società per azioni (2)

	SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE		
00556290864	SOCIETA' MULTISERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	14/03/1990	Società a responsabilità limitata (3)
03281470835	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLA: S.R.R. MESSINA AREA METROPOLITANA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A	07/10/2013	Società consortile per azioni (18)
03277770834	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA - ISOLE	25/09/2013	Società consortile a responsabilità limitata (19)
03279530830	SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTIMESSINA	27/09/2013	Società consortile per azioni (18)

	PROVINCIA, SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI SIGLA: S.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.		
06868030724	SV.IM. CONSORTIUM CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIETA ' CONSORTILE PER AZIONI	13/02/2009	Società consortile per azioni (18)
01166080869	VIGILANZA VENATORIA E AMBIENTALISTA S.R.L.	29/12/2010	Società a responsabilità limitata (3)

Per tale tipologia di controllo, l'art.12 del vigente regolamento dei controlli interni prevede che *“Il presente Regolamento disciplina, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema concernente l'attività di controllo sulle società partecipate esercitata mediante le proprie strutture amministrative.*

2. Ai fini del presente regolamento, trova applicazione la disciplina del T.U. adottato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), il quale, all'art. 2, definisce “società a controllo pubblico” quelle “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo”, intendendosi per controllo “la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile”.

Detta situazione può sussistere anche quando, “in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

3. Il presente titolo prevede, al capo III, apposita disciplina integrativa per le cosiddette “società in house providing”, come tali intendendosi ai sensi dell'art. 2 del T.U.S.P., comma 1,

lett. o), "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3".

Il successivo articolo 14 prevede che "Il sistema di controlli disciplinato dal Regolamento è espressione della governance esercitata dalla Città Metropolitana.

2. L'attività amministrativa della Città Metropolitana persegue il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'Ente, in particolare, attraverso gli organi competenti:

- definisce, attraverso i propri strumenti di programmazione e, in particolare, nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), le linee di indirizzo strategico e operativo alle quali le

Società devono attenersi ai fini della predisposizione del proprio programma annuale e pluriennale (budget) e della definizione degli obiettivi esecutivi da perseguire annualmente;

- verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi assegnati dal Socio Pubblico in sede di approvazione del budget;

- rileva la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle Società e verifica il rispetto da parte delle stesse dei vincoli normativi in materia di finanza pubblica.

3. L'Amministrazione, con l'ausilio di un adeguato sistema informativo, effettua il monitoraggio periodico dell'andamento delle società partecipate finalizzato a rilevare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'analisi delle motivazioni dei relativi scostamenti e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari con potenziali ricadute rilevanti per il bilancio dell'Ente.

4. Le società partecipate hanno l'obbligo di adeguare i sistemi di contabilità al fine di favorire il controllo dell'Amministrazione e il processo di consolidamento dei conti. I risultati complessivi della gestione dell'Ente locale e delle Società Partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato, redatto secondo la competenza economica, predisposto nel rispetto delle modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii."

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente detiene partecipazioni e si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 147-*quater*, comma 1, TUEL (cfr. risposta ai quesiti nn. 6.1 e 6.2 del questionario);
- non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati *"in quanto il rendiconto 2023 ancora non approvato"* (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) (cfr. risposta al quesito n. 6.7 del questionario);
- è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.8 del questionario);
- è stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.9 del questionario);
- sono stati previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. risposta al quesito n. 6.13 del questionario);
- riguardo la pubblicazione della Carta dei servizi, prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013, da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, tale documento è stato pubblicato (cfr. risposta al quesito n. 6.15 del questionario).

Alla luce di quanto esposto, il funzionamento del controllo degli organismi partecipati, può ritenersi, complessivamente, adeguato.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction*, in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III *“Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi”*, art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. *“cruscotto direzionale”*), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC). In riferimento al controllo *de quo* il vigente regolamento dei controlli interni, all'art.36, prevede che *“1. Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli utenti dei servizi, nonché alla verifica del rispetto degli standard qualitativi definiti nelle carte dei servizi, ove adottate, nei regolamenti, nelle disposizioni di legge ovvero stabiliti in sede di programmazione degli interventi.*

2. Il controllo sulla qualità dei servizi come definito al comma 1, può essere esercitato dalla Città Metropolitana di Messina, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni.

3. Il controllo di qualità ha l'obiettivo di individuare le eventuali criticità nel processo di erogazione del servizio, al fine di adottare le azioni correttive in un'ottica di miglioramento continuo e di graduale apprendimento organizzativo.

4. Il controllo di qualità si colloca, sul piano sistemico, all'interno del "ciclo della qualità" che comprende le seguenti fasi:

- ☐ Pianificazione
- ☐ Implementazione (attuazione delle azioni pianificate)
- ☐ Verifica
- ☐ Azioni di miglioramento

Regolamento sul sistema dei controlli interni

5. Il Sindaco Metropolitano definisce nel "Piano della Qualità" gli obiettivi concernenti:

a) l'implementazione del sistema di qualità in termini di miglioramento della modalità di rilevazione dei tempi di definizione e del grado di efficacia dei processi gestionali nonché del grado di soddisfacimento dell'utenza;

b) le azioni migliorative da apportare ai processi gestionali sulla base delle criticità evidenziate dalle indagini di customer satisfaction e dalle rilevazioni concernenti la qualità effettiva dei servizi.

6. Il Piano della Qualità può coincidere con il Piano Esecutivo di Gestione e Performance purché gli obiettivi di cui al comma 4 siano chiaramente e distintamente individuati con il codice "P.Q." e agli stessi sia associato un valore programmato e un set di indicatori idonei a misurarne il grado di raggiungimento. In detta sede il Sindaco Metropolitano definisce e individua, secondo logiche di rilevanza strategica e selettività, i servizi, e, nell'ambito di questi ultimi, i processi che hanno un significativo impatto quantitativo sull'utenza servita.

7. L'approccio metodologico su cui si basa il controllo di qualità dei servizi è di tipo multidimensionale e, come tale, è finalizzato alla rilevazione:

a) della qualità percepita dall'utente, rilevabile tramite indagini di customer satisfaction;

b) della qualità effettiva del servizio, a sua volta rappresentata da molteplici dimensioni (tra cui accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia, affidabilità, completezza) misurabili attraverso specifici indicatori e l'individuazione degli standard di qualità agli stessi correlati. Detto approccio, contemplando tanto le dimensioni qualitative della percezione soggettiva, quanto le dimensioni quantitative degli standard, ha come finalità ultima, quella di individuare, nell'ambito dei processi di erogazione dei servizi, specifiche aree di criticità e di adottare, in modo mirato, misure volte ad assicurare la corrispondenza del servizio effettivamente erogato alle aspettative degli utenti e ai parametri indicati nella Carta dei Servizi.

In riferimento al caso di specie, agli esiti del controllo, si rileva che:

- l'Ente ha adottato la Carta dei servizi (cfr. risposta al quesito n. 7.1 del questionario);
- l'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi (cfr. risposta al quesito n. 7.2 del questionario);
- l'Ente ha effettuato indagini sulla soddisfazione degli utenti (cfr. risposta al quesito n. 7.8 del questionario);
- l'Ente non ha effettuato confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni (cfr. risposta al quesito n. 7.9 del questionario);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati (cfr. risposta al quesito n. 7.11 del questionario).

La Sezione, pur rilevando che l'Ente si è dotato della carta dei servizi e che esercita tale forma di controllo, così come si evince dai dati del questionario, purtuttavia, ritiene opportuno che provveda ad effettuare dei confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni.

APPENDICE SUL P.N.R.R. E P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario, di nuova introduzione, vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. In relazione a ciascun anno si rileva che:

- L'Organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR di cui l'Ente è soggetto attuatore (cfr. risposta al quesito n. 10.2 del questionario);
- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile cfr. risposta al quesito n. 10.4 del questionario);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS (cfr. risposta al quesito n. 10.5 del questionario);
- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR (cfr. risposta al quesito n. 10.7 del questionario);
- l'Ente ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse (cfr. risposta al quesito n. 10.9 del questionario);
- gli organi di controllo interno hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR al fine di verificare che:
 - a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto;
 - b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici;
 - c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l.

n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020) (cfr. risposta al quesito n. 10.11 del questionario);

- i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato, tempestivamente, i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione (cfr. risposta al quesito n. 10.12 del questionario);
- il controllo di gestione NON ha prodotto specifici *report*, indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE (cfr. risposta al quesito n. 10.13 del questionario);
- l'Ente ha garantito strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere (cfr. risposta al quesito n. 10.14 del questionario).

All'esito delle verifiche effettuate, il controllo sulle risorse del PNRR risulta, complessivamente, adeguato.

RITENUTO

che l'esame del referto annuale evidenzia un sistema dei controlli interni in fase di virtuosa implementazione ma che, allo stato degli atti, presenta alcune criticità, con particolare riferimento al controllo di **"regolarità amministrativa"** e al **"controllo di qualità"**, così come si evince da quanto riportato in parte motiva

PQM

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulla relazione annuale della Città Metropolitana di Messina relativa al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 148 del TUEL e con **riserva di analisi dei successivi referti**

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Messina;

INVITA

l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

- nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, a fare in modo che gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente influiscano sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;
- nell'ambito del controllo sulla **qualità dei servizi**, a provvedere ad effettuare dei confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;
- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Commissario straordinario, al Sindaco Metropolitano e all'Organo di revisione della Città Metropolitana di Messina;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.

IL MAGISTRATO RELATORE
(Giuseppe Vella)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Pilato)

Depositato in Segreteria il 21 maggio 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Boris Rasura